



COMUNE DI MANSUE'
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLE PALESTRE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2025

INDICE

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2. INDIVIDUAZIONE DELLE PALESTRE

ART. 3. GESTIONE ED ATTIVITÀ AMMESSE

ART. 4. UTENZA E PRIORITÀ DI UTILIZZO

ART. 5. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO

ART. 6. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZO

ART. 7. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

ART. 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 9. RINUNCIA ALL'UTILIZZO

ART. 10. MODALITÀ D'USO DELLE PALESTRE

ART. 11. TARIFFE DI UTILIZZO

ART. 12. SORVEGLIANZA COMUNALE E PULIZIA

ART. 13. RESPONSABILITÀ

ART. 14. USO DELLE PALESTRE PER MANIFESTAZIONI

ART. 15. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di utilizzo delle palestre di proprietà comunale, annessi agli edifici scolastici, in orario extrascolastico, da parte di società sportive, associazioni, enti e gruppi sportivi.

2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre sono improntate alla promozione dell'educazione sportiva, motoria, ricreativa e sociale, favorendo la crescita individuale e collettiva. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DELLE PALESTRE

1. Le palestre di proprietà comunale hanno la seguente collocazione:

- palestra annessa alla Scuola Primaria "Francesco Dall'Ongaro", in Viale Paolo Molin n. 9;
- palazzetto dello sport "Filippo Momi" situato nell'area retrostante l'edificio della Scuola Secondaria di I° grado "Ippolito Nievo", in Piazzale dello Sport".

2. Sono, altresì, oggetto di utilizzo gli spogliatoi, i servizi igienici, gli arredi e le attrezzature presenti presso le palestre, anch'essi appartenenti al patrimonio del Comune.

ART. 3
GESTIONE ED ATTIVITÀ AMMESSE

1. Le palestre sono gestite dall'Amministrazione Comunale che provvede a concederle in uso ai richiedenti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

La gestione finanziaria e tecnica, nonché le spese per la dotazione, il funzionamento e la manutenzione sono di competenza comunale.

2. L'uso delle palestre è concesso principalmente per lo svolgimento di attività ed eventi con finalità sportive, ricreative e di aggregazione sociale, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo del presente Regolamento.

3. Le palestre possono essere eccezionalmente concesse, purché compatibili con la struttura, per singole manifestazioni o eventi (es. rappresentazioni teatrali, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari), su specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, previa adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni alla pavimentazione ed alle attrezzature sportive presenti e all'ottenimento delle dovute autorizzazioni per l'esercizio di un trattenimento o spettacolo pubblico e rispetto dell'ordine e sicurezza pubblici, secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

ART. 4
UTENZA E PRIORITÀ DI UTILIZZO

1. Le palestre comunali sono primariamente destinate ai pertinenti fini istituzionali e possono essere utilizzate anche per le attività proprie dell'Amministrazione Comunale.

2. Le attività didattiche proprie delle scuole del Comune hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo delle palestre da parte di altri concessionari, i quali non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

3. Il Comune concede l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico, su richiesta, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti o gruppi di cittadini per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3, per periodi di tempo limitati e predefiniti, sulla base di un calendario annuale.

4. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.

ART. 5

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO

1. Le società, associazioni, enti o gruppi di cittadini che intendono ottenere l'uso in orario extrascolastico delle palestre comunali per esercitare attività sportive, devono presentare, redatta su apposito modulo, una richiesta scritta indirizzata al responsabile del servizio competente e presentata dal legale rappresentante o responsabile della società sportiva, associazione, ente o gruppo richiedente.

I richiedenti devono presentare, unitamente alla richiesta di utilizzo, il prospetto di massima del calendario delle loro attività. Tale programma dovrà riferirsi all'attività dell'intera annata sportiva o, qualora ciò non fosse possibile, almeno all'attività di un trimestre.

2. La richiesta per l'utilizzo delle palestre deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Le domande pervenute oltre detta scadenza verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo ed accolte se compatibili con il calendario predetto.

3. Le istanze riguarderanno le attività da svolgersi durante la stagione sportiva annuale che solitamente va dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 6

RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'UTILIZZO

1. Le domande presentate sono vagliate in merito alla loro ammissibilità e all'adeguatezza dell'impianto rispetto alle caratteristiche delle attività proposte.

L'esito positivo della verifica consente l'emissione dei provvedimenti di concessione da parte del responsabile del servizio competente, tenuto conto del calendario di utilizzo, in primis, da parte delle istituzioni scolastiche di competenza e, in seguito, delle varie richieste pervenute.

2. Nel caso di richieste di utilizzo per lo stesso periodo temporale e per la stessa fascia oraria saranno utilizzati nell'ordine i seguenti criteri generali di preferenza:

- a) società, associazioni, enti e gruppi aventi la sede nel Comune e che promuovono attività sportiva a favore dei residenti del Comune;
- b) maggior numero di atleti residenti nel Comune;
- c) maggior numero di anni di utilizzo continuativo della palestra richiesta.

3. La concessione di utilizzo conterrà tutte le prescrizioni che l'Amministrazione riterrà opportuno inserire. La concessione stabilirà il calendario d'uso, il periodo di concessione concordato, i criteri d'uso, le responsabilità reciproche e specificherà che il Comune è esentato da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui avviene la concessione.

La concessione d'uso specificherà, inoltre, la tariffa applicata, l'ammontare del costo di utilizzo e la periodicità richiesta per il pagamento, come specificato all'art. 11.

4. Eventuali variazioni concernenti la concessione d'uso dovranno essere sottoposte dall'interessato al vaglio del Comune che procederà, previa analisi delle circostanze, alla eventuale integrazione della concessione ovvero al diniego delle variazioni proposte.

ART. 7

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

In relazione all'uso dei locali, gli utilizzatori si impegnano nei confronti del Comune a:

- a) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente regolamento;

- b) indicare il nominativo del responsabile della società, associazione, ente o gruppo richiedente, quale referente per il Comune, nonché un recapito telefonico ed indirizzo mail;
- c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o delle scuole annesse, nonché per attività ed eventi istituzionali;
- d) lasciare i locali, dopo ogni loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola;
- e) osservare la fascia oraria di utilizzo indicata nella concessione d'uso, che determina l'ora di entrata e di uscita dalla palestra. Oltre a ciò, vengono ulteriormente autorizzati 30 minuti prima dell'entrata e 30 minuti dopo, per permettere l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce.
Non sono ammesse deroghe all'orario di concessione, salvo accordi presi con l'ufficio comunale competente;
- f) non subconcedere i locali dati in concessione.

ART. 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo delle palestre da parte dei soggetti concessionari per cause di forza maggiore o in caso di sopravvenute necessità ed esigenze, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.
2. A seguito di inadempienze delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di sospendere o revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere indennizzi di sorta.
3. Il Comune ha facoltà di revocare o di non rilasciare le concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - trasgressori delle norme del presente Regolamento e/o delle disposizioni particolari eventualmente impartite dal servizio competente;
 - portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

ART. 9

RINUNCIA ALL'UTILIZZO

1. Qualora il concessionario rinunciasse anticipatamente all'utilizzo dei locali nel corso del periodo concordato, dovrà dare comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, con almeno dieci giorni di preavviso.
2. Il soggetto concessionario è obbligato a corrispondere la tariffa d'uso per tutto il periodo precedentemente accordato, fatto salvo il caso in cui le ore scoperte vengano occupate da altri soggetti in via continuativa.

ART. 10

MODALITÀ D'USO DELLE PALESTRE

1. L'accesso ai luoghi adibiti all'attività sportiva è consentito unicamente agli utenti concessionari ed alle persone autorizzate.
2. L'uso delle palestre, degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
3. Ogni società, associazione, ente e gruppo sportivo, ed in generale ogni utente, è tenuto a segnalare in maniera tempestiva, preferibilmente per iscritto, al Comune o alla persona incaricata alla sorveglianza degli immobili, qualsiasi danno arrecato ai locali od alle attrezzature delle palestre. Parimenti dovrà essere data immediata notizia di eventuali danni non causati ma riscontrati prima dell'inizio delle proprie attività.

Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature saranno addebitati al concessionario che li ha arrecati, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. Il ripristino a carico dell'assegnatario dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'Amministrazione Comunale potrà valutare che l'onere derivante sia suddiviso fra tutte le associazioni, società e gruppi sportivi utilizzatrici nel giorno in cui il danno è stato compiuto.

Ogni utente è altresì tenuto a segnalare ogni guasto, rottura, eventuali deficienze, malfunzionamenti o anomalie che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose, rilevati nei locali o nelle attrezzature delle palestre, e, a titolo collaborativo, può presentare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.

Nel caso in cui i fatti indicati rivestano particolare gravità e risulti necessario un intervento urgente, la segnalazione deve essere fatta telefonicamente e con estrema urgenza.

4. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare.

5. Non è consentito installare strutture fisse, impianti o apparecchiature di alcun genere, esporre all'esterno degli edifici bandiere, striscioni, drappi se non previa richiesta e debita autorizzazione comunale.

Tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo per lo svolgimento dell'attività sportiva o di manifestazioni o eventi, dovrà essere immediatamente rimosso alla loro conclusione.

6. E' vietato lasciare in deposito, all'interno della palestra e fuori dall'orario di concessione, attrezzi o qualsiasi altro materiale non in dotazione delle strutture, se non preventivamente concordato con l'ufficio comunale competente.

7. Alla fine di ogni utilizzo i locali dovranno essere lasciati in ordine, dovrà essere garantita la chiusura degli infissi e di tutte le porte di accesso e lo spegnimento delle luci in assenza di personale incaricato. Si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua da rubinetti o docce.

Il responsabile della società, associazione, ente e gruppo sportivo destinatari della concessione di utilizzo, è tenuto alla custodia e vigilanza dell'impianto durante l'uso ed è obbligato a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

Al termine dell'utilizzo della struttura e prima della chiusura, il responsabile è tenuto a verificare che ogni utente sia uscito dalla stessa.

8. E' vietato camminare con scarpe non idonee sulla pavimentazione di gioco. L'accesso ai locali è consentito solamente con scarpe pulite ed adatte all'attività sportiva, calzate negli appositi spogliatoi onde evitare di danneggiare la pavimentazione.

9. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti.

ART. 11 TARIFFE DI UTILIZZO

1. L'utilizzo delle palestre e dei locali annessi comporta il pagamento della tariffa fissata annualmente con deliberazione dalla Giunta Comunale per i periodi, i giorni e gli orari autorizzati, anche nel caso di mancato utilizzo per motivi non dettati da esigenze dell'Amministrazione Comunale.

2. Le tariffe potranno essere differenziate in relazione ai diversi tipi di utenza.

3. I pagamenti per l'uso delle palestre sono calcolati in base alle ore autorizzate, indipendentemente dal reale utilizzo, fatti salvi i casi di utilizzo della palestra per attività extra scolastiche straordinarie, attività promosse dall'Amministrazione Comunale o interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura.

4. Il concessionario autorizzato all'uso continuativo degli impianti sportivi comunali si impegna a versare la tariffa mediante pagamenti periodici posticipati, con le modalità previste nel provvedimento di concessione d'uso.

5. Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'accesso, dovranno versare il contributo tariffario anticipatamente rispetto all'uso.

ART. 12 SORVEGLIANZA COMUNALE E PULIZIA

1. L'apertura per l'accesso e la chiusura delle palestre viene effettuata, di norma, dagli incaricati del Comune, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale.

2. Il personale preposto alla custodia delle palestre deve segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori, i danni causati agli impianti durante l'uso ed ogni eventuale problema riscontrato.

3. Il Comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dalle norme del presente regolamento con ampi poteri ispettivi, potendo accedere in qualsiasi momento ai locali, e controllando l'esatto adempimento delle condizioni di concessione.

4. Il servizio di pulizia degli impianti sportivi, degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali delle palestre è effettuato dagli incaricati del Comune, salvo diverso accordo con il concessionario.

5. Per lo svolgimento di manifestazioni o eventi, se non diversamente pattuito, il concessionario è tenuto ad effettuare le pulizie dei locali concessi.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

1. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni provocati alle strutture ed alle attrezzature, nonché a persone o a cose, sia in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva sia per le azioni del pubblico ammesso alle manifestazioni.

2. Alle attività svolte nelle palestre si applica il Regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART. 14 USO DELLE PALESTRE PER MANIFESTAZIONI

1. La concessione per lo svolgimento di eventi e manifestazioni temporanee sarà accordata tenendo in considerazione le attività scolastiche ed extrascolastiche delle scuole annesse e gli impegni inderogabili già assunti con le società, associazioni enti e gruppi sportivi (allenamenti, campionati, gare).

2. Le richieste per lo svolgimento di eventi e manifestazioni devono essere presentate al Comune con un preavviso di almeno 60 giorni.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità delle palestre per lo svolgimento di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune, o da esso patrocinati.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia o che potranno essere emesse dalle competenti autorità sovraordinate, in quanto applicabili e compatibili con la natura comunale degli impianti sportivi rientranti nella disciplina del presente atto normativo.

2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.